



Il Prefetto di Macerata

Vista l'istanza presentata in data 20/10/2021 dal Sig. Ripari Cristian in qualità di rappresentante legale della società **FRANCO RIPARI SRL** con sede legale a Civitanova Marche (MC), via San Domenico n. 63, intesa ad ottenere l'inserimento negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, cd. "WHITE LIST", non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose previsto dall'art. 1, comma 52 della legge 6/11/2012 n. 190.

Constatato come la citata richiesta è finalizzata, in particolare, all'inserimento nelle sezioni tra quelle previste dalla prefata norma, così come modificata dall'art. 4 - bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla legge n. 40 del 05/06/2020, corrispondenti alle tipologie di seguito indicate:

- **Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;**

Accertato come a carico dei titolari delle cariche sociali dell'impresa summenzionata, nonché nei confronti dei soggetti legati ad essi da determinati vincoli di parentela e conviventi, non è risultato, alcun elemento ostativo all'iscrizione nella citata lista e come, conseguentemente, possa dedursi che non figurano a tutt'oggi tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della predetta società.

SI DISPONE

L'iscrizione della società **FRANCO RIPARI SRL** con sede legale a Civitanova Marche (MC), via San Domenico n. 63, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituito presso questa Prefettura, relativamente ai settori:

Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

La predetta iscrizione ha valenza annuale a decorrere dal 08/03/2022 con scadenza 08/03/2023 ed a tal fine l'impresa sunnominata, potrà, 90 gg. antecedenti la citata scadenza, far pervenire alla scrivente apposita istanza di rinnovo di detta iscrizione all'indirizzo protocollo.prefmc@pec.interno.it utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito di questa Prefettura.

E' fatto obbligo in ogni caso, all'interessato di segnalare, entro il termine perentorio di trenta giorni (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni) le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice antimafia".

Si rammenta, inoltre, che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni societarie sopra indicata.

IL DIRIGENTE AREA I
VICE PREFETTO
(M. Di Luigi)

Cs

